



Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. B9920 del 27/12/2011

Proposta n. 24570 del 19/12/2011

Oggetto:

ECOLOGICA S.p.A. - Autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi.
D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15.

OGGETTO: ECOLOGICA S.p.A. – Autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi. D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15.

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E
SOCIALE**

Su proposta del Direttore della Direzione Regionale “Attività Produttive e Rifiuti”;

Vista l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione Regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

Viste le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i;
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. 112 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio

delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti".
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la richiesta di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi, produttore "Maschinenfabrik Liezen Und Giesserei GES.M.B.H (MFL)" d'ora in poi "MFL" tipo "R-CI 100 -100/ T", matricola "09 449 98", presentata dalla società Ecologica S.p.A., con sede legale in via Panama, 95 – 00198 Roma, iscritta alla Camera di Commercio di Roma al R.E.A. n. 995524 e con codice fiscale n. 00411910730, legalmente rappresentata da Ventrella Michele nato a Castellana Grotte (BA) il 25 Gennaio 1959, ed acquisita dall'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti in data 17.02.2011 al prot. n. 35790 e successive integrazioni di cui l'ultima acquisita al prot. n. 172914 in data 30.09.2011, corredata dalla seguente documentazione:

- a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma;
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo al Certificato Generale del Casellario Giudiziale e dei Certificato di Carichi Pendenti del rappresentante legale;
- c) Relazione tecnica;
- d) Relazione tecnica di sintesi;
- e) Perizia asseverata del Certificato di conformità CE dell'impianto;
- f) Ricevuta attestante il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 956/09.

Considerato che in sede di Conferenza di Servizi la Società Ecologica S.p.A, a seguito delle osservazioni dei partecipanti alla Conferenza si è impegnata a rettificare l'istanza con la quale richiedeva l'autorizzazione, confermando la richiesta per i seguenti C.E.R.: 010102, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170506, 170508, 170802, 170904.

Considerato che in data 23.11.2011 prot. n. 207338 è stata acquisita la rettifica all'istanza della Società Ecologica S.p.A., con la quale la stessa trasmette l'elenco aggiornato dei codici CER da autorizzare.

Preso atto degli esiti favorevoli con cui si è chiusa la Conferenza di Servizi in data 8 novembre 2011, tenuto conto anche di quanto stabilito dall'art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90.

Preso atto che l'impianto mobile è utilizzato per la lavorazione di inerti, e per il trattamento di materiali inerti provenienti da costruzioni e demolizioni edili - stradali. L'impianto ha una potenzialità di circa 135t /h.

Rilevato:

- che l'eventuale valutazione di impatto ambientale non deve essere richiesta nell'ambito della procedura di cui all'art. 208, comma 15, D.lgs 152/06 in quanto va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato e quindi, nel caso de quo avviata, se dovuta, all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione, risultando definitivo il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare: la conseguente procedura di V.I.A. comporterà necessariamente la sospensione dell'istallazione dell'impianto fino all'espletamento della medesima;
- che con l'entrata in vigore del D.lgs. 205/2010 è stato abrogato l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 7, per i gestori di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero

Considerato:

- che nella fase istruttoria, non sono emersi elementi ostativi per il rilascio dell'autorizzazione alla società Ecologica S.p.A. di un impianto mobile per il recupero di rifiuti individuati con i codici C.E.R indicati nell'elenco "codici CER autorizzati" costituente l'allegato A della presente Determinazione, tutto ciò fermo restando quanto disposto dagli art. 184- bis e 184 - ter del D.lgs 152/2006.

- Atteso :

- che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006;
- che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nell'allegato B "Prescrizioni" del presente provvedimento.

- che il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione d'impianto mobile.

Preso atto che è fatto salvo quanto sarà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno eseguite le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore riguardo agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, d'igiene e sicurezza sul lavoro.

Visti gli allegati A - "Elenco codici CER autorizzati" e B - "Prescrizioni", parti integranti del presente provvedimento.

Ritenuto pertanto, che sussistono le condizioni per procedere al rilascio, alla società Ecologica S.p.A., via Panama, 95 – 00198 Roma dell'autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del Decreto Legislativo n. 152/2006 per anni 10 (dieci) dalla data di adozione del presente atto, all'esercizio l'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi, della società Ecologica S.p.A., via Panama, 95 – 00198 Roma, produttore "MFL", tipo "R-CI 100 -100/ T", matricola "09 449 98". L'impianto è autorizzato a trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a 270.000 t/annue. La capacità giornaliera è stabilita in 1080 t /giorno pari a un ciclo di lavoro di 8 ore (135 t/h).

Nell'impianto potranno essere avviati al trattamento finalizzato al recupero attraverso l'operazione "R5" i rifiuti non pericolosi richiamati nell'allegato A - "Elenco codici CER autorizzati", che costituisce parte integrante ed sostanziale del presente provvedimento.

Il rilascio della presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'allegato B - "Prescrizioni", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione non esonera la Ecologica S.p.A. con sede legale in Roma, via Panama, 95 dall'acquisizione di ulteriori pareri di competenza di altre Autorità previsti dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi.

In ogni caso, l'effettuazione delle relative campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda, all'espletamento con esito favorevole delle procedure previste dalla parte II titolo III del D.lgs.152/06.

L'autorizzazione, potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza decennale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D. Lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato alla società Ecologica S.p.A. e trasmesso al Comune di Roma alla Provincia Roma alle altre Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Direttore del Dipartimento
Programmazione Economica e Sociale
(Dott. Guido Magrini)